

## **Art. 4 Servizi per l'infanzia**

1. La Regione Calabria rispetta quanto previsto dal «Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali» del CISIS (Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici), approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 29 ottobre 2009.
2. Il sistema educativo integrato dei servizi per bambini da 0 a 3 anni permette di dare risposte unitarie condividendo regole e obiettivi comuni, di offrire servizi flessibili e differenziati tra loro ma congruenti ai bisogni in evoluzione dei bambini e delle loro famiglie.
3. Il sistema educativo integrato è costituito da:
  - a) nidi d'infanzia;
  - b) servizi integrativi al nido, quali i centri per bambini e genitori, gli spazi gioco per bambini, i servizi in contesto domiciliare.

## **Art. 6 Micro nido**

1. I soggetti pubblici e privati possono istituire micro nidi di infanzia, che prevedono l'accoglienza di un numero ridotto di bambini, anche quali servizi aggregati ad altri servizi per l'infanzia già funzionanti o di nuova istituzione.
2. La ricettività minima del micro nido è determinata dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.
3. I micro nidi possono essere istituiti anche nei luoghi di lavoro o in prossimità degli stessi.